



COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISEE ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 11/12/2004

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità
Art. 3	Modalità
Art. 4	Interventi
Art. 5	Domande
Art. 6	Gestione delle agevolazioni
Art. 7	Esclusioni

TITOLO II – CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA' E PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI E BOLLETTE RELATIVE A CONSUMI DOMESTICI NONCHE' PER SPESE SANITARIE

Art. 8	Finalità e caratteristiche
Art. 9	Domanda di sostegno
Art. 10	Termine per l'esame delle domande
Art. 11	Calcolo del sostegno concedibile
Art. 12	Presenza nella famiglia di neonati / disabili
Art. 13	Verifiche
Art. 14	Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare

TITOLO III – AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Art. 15	Finalità e caratteristiche
Art. 16	Domanda di esenzione/riduzione rette
Art. 17	Erogazione della agevolazione
Art. 18	Calcolo
Art. 19	Verifiche

TITOLO IV – CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 20	Finalità e caratteristiche
Art. 21	Calcolo del sostegno concedibile
Art. 22	Domanda di integrazione retta
Art. 23	Termine di presentazione
Art. 24	Concessione dell'integrazione
Art. 25	Verifiche

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 26	Regolamenti comunali vigenti
Art. 27	Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- a. Il presente regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs 31.03.1998 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni; di conseguenza per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle suddette normative.
- b. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) individuando criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate al Comune di Masi Torello.

Art. 2 Finalità

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento si prefiggono, nel rispetto della persona umana e della sua dignità e secondo principi di solidarietà, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli.
- b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. Sono perciò individuate forme di sostegno che, pur essendo riferite a contingenze specifiche, consentono alle famiglie che si trovano in particolari situazioni economiche, di avere la certezza di risorse integrative, potendo autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.
- e. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune che rappresenta il riferimento per le famiglie e delinea il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

Art. 3 Modalità

- a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.
- b. Il Comune potrà procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione e dal D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e, in particolare, potrà richiedere agli interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la

veridicità dei dati dichiarati o richiedere alla Guardia di Finanza il controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari richiedenti prestazioni agevolate. Quanto sopra anche al fine di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 4 Interventi

- a. Entro i limiti delle risorse finanziarie destinate a scopi sociali previste nel bilancio possono essere attivati, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, i seguenti interventi:
 - 1) Contributi per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità e per il pagamento di bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua) nonché per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
 - 2) Esenzioni o riduzioni dal pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi: trasporto scolastico, refezione scolastica.
 - 3) Contributi ad integrazione del pagamento retta per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socioassistenziali.
- b. L'applicazione dell'ISEE nei suddetti servizi verrà adeguatamente supportata da campagne informative ai cittadini.

Art. 5 Domande

- a. L'ufficio Servizi Sociali predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2 lett. e).
- b. Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente alla dichiarazione unica ISEE all'ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 6 Gestione delle agevolazioni

- a. L'ufficio Servizi Sociali trasmetterà all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate allo scopo di consentire all'Amministrazione di monitorare l'andamento dei servizi sociali nonché di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso e i limiti delle agevolazioni concedibili e per apportare, se saranno necessarie, modifiche al presente regolamento.

Art. 7 Esclusioni.

- a. Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta Comunale può decidere che vengano erogate in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni sanitarie.
- b. Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA' E PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE RELATIVE A CONSUMI DOMESTICI NONCHE' PER SPESE SANITARIE

Art. 8 Finalità e caratteristiche.

- a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari, pagamento di bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua) nonché per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
- b. Ulteriore scopo del presente titolo è il sostegno alla natalità e ai disabili.
- c. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISEE inferiore a € 6.714. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- d. L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale:
 - alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa;
 - al numero dei componenti della famiglia;
- e. Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno massimo concedibile in un anno ad ogni famiglia è stabilito in € 1.550/anno, riferito ad una famiglia di quattro componenti con valore ISEE compreso fra zero e € 2.066.

Art. 9 Domanda di sostegno.

- a. La domanda di sostegno può essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Masi Torello corredata dalla documentazione giustificativa relativa alla finalità del contributo, ove possibile.
- b. La validità della domanda è limitata alla circostanza del bisogno e deve essere riproposta per ogni successiva condizione di disagio economico, fermo restando l'importo massimo annuale concedibile per ogni nucleo familiare richiedente.
- c. Detto importo annuo massimo concedibile calcolato con le modalità di cui al successivo art.11 sarà comunque rapportato al numero delle mensilità residue nell'anno a decorrere dal mese di presentazione della prima domanda.

Art. 10 Termine per l'esame delle domande.

- a. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande il responsabile del servizio assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.

- b. Dell'eventuale diniego è fornita comunicazione scritta ai richiedenti entro i trenta giorni successivi all'assunzione della determinazione di cui sopra.
- c. Per contributi relativi al pagamento di bollette riguardanti consumi domestici (luce, gas, acqua), e comunque di tutto quanto rilevabile da apposita regolare documentazione, il Comune provvederà, a seconda dei casi, alla corresponsione di somme ai richiedenti o al pagamento diretto delle fatture agli enti erogatori dei servizi.

Art. 11 Calcolo del sostegno concedibile.

- a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 2.066, il richiedente ha diritto alla corresponsione del sostegno indicato quale riferimento di calcolo al precedente art. 8, rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, nel modo seguente:

$$\frac{1.550}{2,46} \quad * \text{ parametro numero famigliari}$$

- b. Per un valore ISEE compreso fra 2.066,01 e € 6.714,00 la quantificazione del sostegno concedibile è stabilita sulla base della combinazione successiva dei seguenti calcoli:

- 1. Definizione della misura del sostegno specifico quale relazione fra la cifra intera del sostegno e la "povertà relativa" della famiglia:

$$\text{Misura} = \frac{(6.714 - \text{ISEE}) * 1.550}{6.714} \quad \begin{array}{l} \text{contributo spettante se la famiglia} \\ \text{è composta di 4 unità} \end{array}$$

- 2. Definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo familiare:

$$\text{Sostegno concedibile annuo} = \frac{\text{misura}}{2,46} * \text{ parametro numero famigliari}$$

I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

N° componenti la famiglia	Parametri
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20

- c. Per un valore ISEE uguale o superiore ad € 6.714 il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

Art. 12 Presenza nella famiglia di neonati / disabili.

- a. Qualora nella famiglia siano presenti bambini di età inferiore ad un anno o disabili, la misura dell'integrazione annua concedibile come determinata ai sensi del precedente art. 11 è aumentata del 25% per ogni bambino e/o disabile presente.

Art. 13 Verifiche.

- a. Qualora la situazione reddituale della famiglia (reddito complessivo ai fini IRPEF + redditi agrari + reddito delle attività finanziarie al netto del valore del canone annuo di locazione fino a un max di € 5.164,57, come indicata nella dichiarazione unica ISEE), sia inferiore a € 4.649, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia, che potranno essere verificate da parte dei Servizi Sociali, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
- b. Saranno inoltre verificate, da parte della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate, nel qual caso la domanda di sostegno non potrà essere accolta.

Art. 14 Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.

- a. Qualora dalla dichiarazione unica ISEE emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno annuo concedibile è ridotta del 25% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima del 40%.

Fanno eccezione:

- Una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura dei figli;
- Gli studenti;
- Le persone disabili;
- Una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- Le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- Le persone iscritte a corsi di formazione professionale.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Art. 15 Finalità e caratteristiche.

- a. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Masi Torello per la frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:
- refezione scolastica;
 - trasporto scolastico;

- b. L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE inferiore a € 10.330. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- c. L'intervento è definito in misura proporzionale alla soglia economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa.
- d. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni per ogni famiglia è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 4.132.

Art. 16 Domanda di esenzione/riduzione rette.

- a. Le domande di agevolazione devono essere presentate all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Masi Torello entro la seguente scadenza:
 - dal 1° settembre al 15 ottobre di ogni anno per le esenzioni/riduzioni delle rette di refezione scolastica e trasporto scolastico, riferite all'anno scolastico che inizia nel mese di settembre dello stesso anno.
- b. Le domande di esenzioni/riduzioni delle rette di refezione scolastica e trasporto scolastico, possono essere presentate anche in tempi successivi a quelli suddetti, esclusivamente nei periodi di seguito indicati e con la corrispondente decorrenza dell'agevolazione, se dovuta, a fianco indicata:
 - domande presentate dal 16 ottobre al 30 novembre decorrenza agevolazione: mese gennaio anno successivo
 - domande presentate dal 1° al 15 gennaio decorrenza agevolazione: marzo
- c. Nel solo caso in cui la frequenza dei servizi scolastici sia derivata da variazioni di residenza della famiglia, e sia stata presentata domanda di agevolazione entro trenta giorni dall'acquisizione della nuova residenza, l'agevolazione è concessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 17 Erogazione della agevolazione.

- a. Entro trenta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'art. precedente, il responsabile del servizio assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.

Art. 18 Calcolo.

- a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 4.132, il richiedente ha diritto alla esenzione totale del pagamento delle rette.
- b. Per un valore ISEE compreso fra € 4.132,01 e € 10.330 la quantificazione della agevolazione concedibile è stabilita sulla base del seguente calcolo:

$$\text{Agevolazione} = \frac{(10.330 - \text{ISEE}) * \text{importo totale rette}}{(10.330 - 4.132)}$$

- c. Per un valore ISEE superiore a € 10.330 (£. 20.001.669), il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

Art. 19 Verifiche

- a. Qualora la situazione reddituale della famiglia (reddito complessivo ai fini IRPEF + redditi agrari + reddito delle attività finanziarie al netto del valore del canone annuo di locazione fino a un max di € 5.164,57, come indicata nella dichiarazione unica ISEE), sia inferiore a € 4.649, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia, che potranno essere verificate da parte dei Servizi Sociali, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
- b. Saranno inoltre verificate, da parte della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate, nel qual caso la domanda di agevolazione non potrà essere accolta.

TITOLO IV

CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 20 Finalità e caratteristiche.

- a. Il Comune di Masi Torello non gestisce strutture sanitarie e socio assistenziali e concorre alla integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Masi Torello da almeno due anni prima dell'inserimento in struttura o emigrati da non più di due anni.
- b. La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data da:
- retta totale
meno:
 - reddito + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF + patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, tutti riferiti all'utente; da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.
meno:
 - il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti cinque anni.
- c. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:
- il valore ISEE del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in struttura;
 - il valore ISEE del nucleo familiare dei figli, dei genitori e dei coniugi se residenti in Italia;
 - il valore ISEE del nucleo familiare dei fratelli, qualora già conviventi con l'utente negli ultimi cinque anni se residenti in Italia.

Art. 21 Calcolo del sostegno concedibile.

- a. Qualora il valore ISEE di ognuno dei nuclei familiari considerati sia compreso fra 0 e € 6.714 (£. 13.000.116), la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.
- b. Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore a € 6.714, e la somma complessiva dei valori ISEE per la parte eccedente gli € 6.714 sia inferiore a € 30.988 (£. 60.001.134), la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica dei nuclei considerati, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

$$\% \text{ quota integrativa a carico del Comune} = \frac{(30.988 - \text{somma dei valori ISEE per la parte eccedente } 6.714) * 100}{30.988}$$

- c. Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore a € 6.714, e la somma complessiva dei valori ISEE per la parte eccedente € 6.714 sia superiore a € 30.988, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.

Art. 22 Domanda di integrazione retta.

- a. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori, o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura.
- b. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Masi Torello, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.
- c. Alla domanda dovrà essere allegata certificazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE da parte di ognuno dei soggetti indicati all'art. 20.
- d. In assenza di una o più dichiarazioni delle dichiarazioni ISEE richieste, la domanda non potrà essere accolta.
- e. La domanda ha validità annuale, e deve essere riproposta tutti gli anni.

Art. 23 Termine di presentazione.

- a. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve essere presentata nel periodo 1 – 31 marzo di ogni anno.
- b. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese di marzo, fino a tutto il mese di febbraio dell'anno successivo.

- c. Per i nuovi utenti la domanda di integrazione deve essere presentata entro due mesi dalla data di ricovero.

Art. 24 Concessione dell'integrazione.

- a. Entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, il responsabile del servizio assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, del quale è fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi trenta giorni.
- b. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- c. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

Art. 25 Verifiche.

- a. Qualora la situazione reddituale di ogni famiglia considerata (reddito complessivo ai fini IRPEF + redditi agrari + reddito delle attività finanziarie al netto del valore del canone annuo di locazione fino a un max di € 5.164,57, come indicata nella dichiarazione unica ISEE), sia inferiore a € 4.649, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia, che potranno essere verificate da parte dei Servizi Sociali, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
- b. Saranno inoltre verificate, da parte della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate, nel qual caso la domanda di integrazione retta non potrà essere accolta.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 26 Regolamenti comunali vigenti.

- a. Dalla data di esecutività del presente regolamento si intendono soppresse tutte le norme previgenti disciplinanti l'accesso agli interventi contemplati all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 27 Entrata in vigore.

- a. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.